



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 2 / 2017

Sommario

| | |
|--|---|
| Premessa | 2 |
| Domanda di rottamazione ruoli: proroga..... | 2 |
| Coordinamento novità di bilancio e disciplina IRES e IRAP | 2 |
| Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – detrazione IRPEF | 3 |
| Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti- Abrogazione..... | 4 |
| “Spesometro” 2017 | 4 |
| Ripristino modelli INTRASTAT acquisti 2017 | 5 |

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

In data 27 febbraio 2017 è stato convertito in Legge il D.L. 244/2016 (c.d. Decreto “Milleproroghe”).

In aggiunta, in data 24 marzo 2017 il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare un ulteriore Decreto Legge contentente la proroga per la rottamazione dei ruoli.

La presente informativa riporta una breve sintesi delle principali novità introdotte.

Domanda di rottamazione ruoli: proroga

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che proroga i termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuto nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016.

Due sono i termini che dovrebbero essere prorogati:

- il termine per la domanda di rottamazione dei ruoli, che il contribuente presenta ad Equitalia, che slitta dal 31 marzo 2017 al 21 aprile 2017;

- il termine per la comunicazione di liquidazione degli importi, che Equitalia notifica al contribuente, che slitta dal 31 maggio 2017 al 15 giugno 2017.

Rimangono invariati tutti gli altri termini, in particolare quelli per il versamento delle rate. Dunque, la prima rata dovrà essere versata a luglio 2017 e la dilazione potrà avvenire al massimo in cinque rate, precisamente nel settembre 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018.

* * *

Coordinamento novità di bilancio e disciplina IRES e IRAP

Per le imprese che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali viene introdotto il c.d. principio di “derivazione rafforzata”, per il quale trovano riconoscimento ai fini IRES i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione così come definiti dal D.Lgs 139/2015 e dai nuovi OIC, a partire dal bilancio 2016.

Tra le numerose modifiche apportate al TUIR si evidenziano le seguenti:

- riguardo alle limitazioni per la deducibilità IRES degli interessi passivi, i componenti precedentemente iscritti nell’area straordinaria dovranno ora essere considerati ai fini della quantificazione del ROL, a partire dall’esercizio 2016. Restano esclusi i solo componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d’azienda (art. 96 co. 2);

- è stato eliminato il riferimento alla capitalizzazione e all'ammortamento delle spese relative a studi e ricerche, e alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di pubblicità (art. 108 co. 1 e co.2);
- la contabilizzazione dei costi a patrimonio netto viene assimilata all'imputazione a Conto Economico, di conseguenza sono fiscalmente rilevanti (art. 109 co. 4);
- è stata eliminata la nozione di operazione "fuori bilancio" dal co. 1 dell'art. 112: viene prevista la rilevanza ai fini reddituali dei componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio (art. 112 co.2);
- è stato introdotto un principio generale in base al quale assumono rilevanza fiscale le novità in materia di bilancio d'esercizio, introdotte dal D.Lgs 139/2015, fatte salve le eccezioni espressamente previste, tra cui le componenti straordinarie derivanti dal trasferimento d'azienda. Tale principio vale anche per la determinazione della base imponibile IRAP.

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione - detrazione IRPEF

Il Decreto in commento proroga, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione IRPEF introdotta dalla Legge 208/2015 (Legge di bilancio 2016).

Nello specifico, tale disposizione consente la detrazione del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA correlata all'acquisto di unità immobiliari:

- a destinazione residenziale;
- di classe energetica A o B;
- cedute dalle imprese che hanno realizzato l'immobile, o dalle imprese di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ripristino.

Il beneficio fiscale, pertanto, riguarda i soli immobili ad uso abitativo, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (ad esclusione, però, della categoria A/10). Non essendo circoscritta all'abitazione principale, la disposizione potrà altresì riguardare la seconda, terza, ecc. casa del contribuente.

L'agevolazione spetta anche per gli immobili c.d. "di lusso" e relative pertinenze (ad esempio, posto auto e cantina), a condizione che l'acquisto di queste ultime avvenga contestualmente.

Alla luce anche degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento delle fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50% dovrà avvenire nei periodi di imposta 2016 e 2017.

L'agevolazione verrà ripartita in dieci quote costanti, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei successivi nove periodi d'imposta, senza limiti d'importo per la fruizione della stessa.

Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti- Abrogazione

Tra le novità apportate dal Decreto in commento si segnala l'abrogazione dei seguenti obblighi:

- comunicazione dei dati relativi a beni concessi in godimento ai soci;
- comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati da persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, nei confronti della società.

Giova a tal fine ricordare che l'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, fermo restando che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito del socio o familiare utilizzatore del bene.

In assenza di specifica decorrenza dettata dal Decreto in commento, si ritiene che l'abrogazione operi per le comunicazioni previste per i beni concessi in godimento nel 2016.

"Spesometro" 2017

Il Decreto in commento ha modificato i termini entro i quali effettuare la comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento all'anno 2017.

Tale comunicazione, secondo quanto previsto dal DL 193/2016 ¹ (Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017), deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, termine successivamente posticipato al 16 settembre solamente per i dati relativi al secondo semestre.

In virtù di quanto disposto dal "Milleproroghe", tuttavia, la comunicazione dei dati delle fatture avverrà, solamente per l'anno 2017, su base semestrale.

Pertanto:

- i dati relativi al primo semestre (periodo corrispondente, secondo quanto originariamente previsto dal DL fiscale, ai primi due trimestri del 2017) dovranno essere comunicati entro il 18 settembre 2017;
- i dati relativi al secondo semestre (periodo corrispondente al terzo e quarto trimestre 2017) dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018.

¹ Per approfondimenti si rinvia all'informativa ordinaria CTL Advisory n. 1/2017.



Ripristino modelli INTRASTAT acquisti 2017

Il Decreto “Milleproroghe” ripristina, per il solo anno 2017, l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti comunitari di beni (modelli INTRA-2 *bis*) e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari (modelli INTRA-2 *quater*), la cui soppressione era stata disposta dal DL 193/2016 (Decreto fiscale 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2017.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta